PRELUDIO

Si apre
un nuovo
orizzonte
per la
sicurezza.

Gentile Assicurato,

ci congratuliamo con Lei per aver scelto il Piano Assicurativo e Previdenziale "Preludio" che FATA ha realizzato per offrire una valida risposta alle Sue esigenze di previdenza integrativa.

In questo documento troverà tutte le informazioni che riguardano "Preludio".

Consultando l'indice potrà prendere visione di tutti gli elementi contrattuali che compongono l'offerta "Preludio" e che ritroverà descritte nella "Proposta Polizza".

Entro 60 giorni Le invieremo il certificato di polizza con il numero definitivo, unitamente alla dichiarazione IRPEF relativa alla prima rata di premio da Lei versata.

Con i nostri più cordiali saluti.

FATA
Fondo Assicurativo Tra Agricoltori
S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

F.A.T.A. FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI
Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni
Capitale sociale € 15.000.000 (interamente versato)
Sede legale e Direzione Generale: via Urbana, 169/A - 00184 Roma
Tel. (06) 47651 - Telefax (06) 4871187 - Telegraf ASSIFATA ROMA
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale N. 00409920584 - Partita IVA 00885351007

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami vita capitalizzazione e danni con decreti del Ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato del 2 dicembre 1927 (G.U. del 15 dicembre 1927 n. 289) e successivi di cui al D. M. ricognitivo del 26 novembre 1984 (G.U. del 31 dicembre 1984 n. 357 supplemento ordinario n. 2)

MOD. 11509 CONDIZIONI DI POLIZZA PRELUDIO

INDICE

CONDIZIONI GENERALI
DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI SPECIALI

CLAUSOLA
DI RIVALUTAZIONE

FONDO SPECIALE
PRELUDIO

CONDIZIONI PARTICOLARI
E COMPLEMENTARI

ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE
DI ESONERO PAGAMENTO DEI PREMI
IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Il testo delle definizioni e delle norme che regolano l'assicurazione nel seguito riportate è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il notaio Nicola Maggiore di Roma, con atto del 19-2-2002 repertorio N. 41745 registrato a Roma il 25-2-2002

PREMESSA

A) Disciplina del Contratto

1. Il contratto è disciplinato dalle: Condizioni Generali di assicurazione sulla vita; Condizioni Speciali, relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita; Condizioni Particolari, nel caso di particolari esigenze e richieste dell'interessato; Condizioni Complementari, relative alle assicurazioni complementari abbinate all'assicurazione sulla vita.
   Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.

2. Le condizioni e le tariffe dell'assicurazione sulla vita sono controllate dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo).

B) Terminologia

Società L'impresa assicuratrice.

Contraente Chi stipula il contratto con la Società.

Assicurato La persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

Beneficiari Coloro ai quali spettano le somme assicurate.

Premio L'importo dovuto dal Contraente alla Società.

Riserva Matematica L'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

CONDIZIONI GENERALI

1. **Obblighi della Società**
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza ed appendici da essa firmate.

2. **Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**
Le dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

3. **Entrata in vigore dell'Assicurazione**
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui:
- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;
- oppure la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.

4. **Rischio di morte**
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione e, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

5. **Pagamento del premio**
Il premio è calcolato in annualità anticipate. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società, pres-

so il domicilio di quest'ultima o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

6. **MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE**

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società.

Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

7. **RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE**

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.

Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l'assicurazione non può più essere riattivata.

8. **BENEFICIARI**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata né modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche e modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

9. **RISCATTO**

Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio, può, me-

diante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione. Le assicurazioni temporanee in caso di morte, in caso di vita ed in caso di sopravvivenza non hanno valore di riscatto quando non prevedono la restituzione dei premi.

10. Prestiti

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

11. Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

12. Pagamenti della società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla Società stessa i documenti necessari:
- a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e l'esatta indicazione dell'età dell'Assicurato al momento della decorrenza del contratto;
- ad individuare gli aventi diritto.

Per i pagamenti conseguiti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:
- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società.

13. Diritto di recesso del contraente

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società, dandone comunicazione alla Società medesima con lettera raccomandata indirizzata al:
FATA ASSICURAZIONI S.p.A.
Ramo Vita - Via Urbana, 169/A - 00184 Roma
e contenente gli elementi identificativi del contratto stesso. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal

contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto dell'imposta. L'impresa ha diritto di recuperare le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto (diritti di polizza).

14. Tasse e Imposte

Le tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. I premi delle Assicurazioni Complementari sono gravati di un'imposta pari al 2,5% dell'importo.

15. Foro competente

Il foro competente per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è la residenza o il domicilio, a scelta, del Contraente.

"PRELUDIO"

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO RIVALUTABILE CON CONTRASSICURAZIONE A PREMIO ANNUO VARIABILE CON TASSO TECNICO 2% TARIFFA 519N2

PRESTAZIONI

La Società - in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato e dal Contraente nei documenti di proposta che formano parte integrante del contratto, alle Condizioni Generali ed alle Condizioni Speciali di seguito riportate - assume l'impegno di pagare all'Assicurato, se sarà in vita alla scadenza contrattuale, il capitale, indicato nel "Certificato di Polizza" sottoscritto dalla Società, aggiornato e rivalutato annualmente come specificato all'Art. 2 delle Condizioni Speciali.
In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società pagherà al Beneficiario designato la somma determinata ai sensi dell'Art. 3 delle Condizioni Speciali e la polizza perderà ogni valore ed effetto.
Il premio annuo, variabile annualmente con le modalità previste dalle Condizioni Speciali, dovrà essere corrisposto per la durata stabilita e secondo il frazionamento pattuito; l'obbligo del versamento cessa in caso di morte dell'Assicurato.

CONDIZIONI SPECIALI

DEFINIZIONI

Premio Concordato Premio annuo netto pattuito per il piano previdenziale al momento della stipula della polizza.

Premio minimo Premio annuo netto minimo, indicato nell'Art.1 delle presenti Condizioni.

Premio prescelto Premio annuo netto prescelto a ciascun anniversario.

Variazione del premio Differenza tra premio prescelto e premio concordato.

Rata È pari al premio (concordato o prescelto) diviso per il numero di volte in cui il premio viene frazionato nel corso dell'anno.

Capitale assicurato Capitale da liquidare in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale.

Capitale caso morte Capitale da liquidare in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale.

Capitale minimo Capitale assicurato nell'ipotesi di pagamento del solo premio minimo per tutta la durata del contratto.

Capitale caso morte minimo Capitale caso morte nell'ipotesi di pagamento del solo premio minimo fino alla data del decesso.

Capitale complessivo Capitale assicurato maggiorato del Bonus.

Capitale caso morte complessivo Capitale caso morte maggiorato del Bonus.

Durata residua Numero di anni interi mancanti alla scadenza contrattuale.

Anniversario Ciascuna ricorrenza annuale (giorno e mese) della data di decorrenza della polizza.

NOTA
I coefficienti citati nelle presenti Condizioni sono riportati nel Certificato di Polizza.

1. **Premio annuo**

Una volta stabilito il premio concordato, il Contraente ha la facoltà, ad ogni anniversario, di scegliere un premio diverso da quello concordato purché il premio prescelto non sia inferiore al premio minimo di € 774,69.

2. **Capitale assicurato in caso di vita**

Al momento della sottoscrizione del contratto il capitale assicurato indicato nel "Certificato di Polizza" è determinato in relazione al premio concordato. Ad ogni anniversario il capitale assicurato:

- verrà rivalutato secondo le modalità previste al punto C della Clausola di Rivalutazione;
- verrà poi aggiornato in relazione al premio prescelto aggiungendovi o sottraendovi, se negativa, l'eventuale variazione di premio divisa per il coefficiente della colonna A relativo alla durata residua.

3. **Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale**

Il capitale caso morte è pari alla somma dei premi prescelti, ciascuno rivalutato ad ogni anniversario secondo la Misura prevista dal punto B alla Clausola di Rivalutazione.

4. **Bonus**

Alla scadenza contrattuale il capitale assicurato verrà maggiorato di un Bonus pari al 5% della differenza tra il capitale assicurato rivalutato e il capitale minimo rivalutato.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il capitale caso morte verrà maggiorato di un Bonus pari al 5% della differenza tra il capitale caso morte e il capitale caso morte minimo.

5. **Riduzione**

A parziale deroga dello specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, in caso di mancato pagamento del premio, purché siano state pagate tutte le rate del premio concordato relative al primo anno, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per:

- un capitale ridotto da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale;
- un capitale caso morte ridotto liquidabile in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale.

A) Determinazione delle prestazioni ridotte

Il valore del capitale ridotto si calcola come segue.

All'importo del capitale rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata e determinato senza tener conto dell'eventuale aggiornamento:

- si aggiunge la somma delle rate pagate a partire da tale anniversario divisa per il coefficiente della colonna A;
- si sottrae il premio concordato diviso per il coefficiente della colonna B;
- si sottrae una commissione di riduzione pari al premio minimo moltiplica-

to per il coefficiente della colonna C.
I coefficienti delle colonne A, B e C di cui sopra sono relativi alla durata residua computata all'anniversario di cui sopra.*

Il valore del capitale caso morte ridotto è pari a quello in vigore definito all'art. 3 delle presenti Condizioni; in caso di frazionamento del premio non annuale da tale importo si sottraggono le rate ancora dovute nell'anno relativamente all'ultimo premio prescelto.

B) Rivalutazione e Bonus delle prestazioni ridotte
Sia il capitale ridotto che il capitale caso morte ridotto verranno rivalutati ad ogni anniversario che coincida o sia successivo alla data di scadenza della prima rata non pagata, secondo la Misura prevista dal punto B della Clausola di Rivalutazione.

Il Bonus di cui all'art. 4 viene attribuito anche ai contratti ridotti, per tanto:
- il capitale ridotto complessivo si ottiene aggiungendo al capitale ridotto un Bonus pari al 5% della differenza tra il capitale ridotto e il capitale minimo ridotto con le modalità sopra definite;
- il capitale caso morte ridotto complessivo si ottiene aggiungendo al capitale caso morte ridotto un Bonus pari al 5% della differenza tra il capitale caso morte ridotto e il capitale caso morte minimo ridotto con le modalità sopra definite.

* Il computo della durata residua del coefficiente della colonna C viene fatto alla data di scadenza della prima rata non pagata se tale data coincide con l'anniversario.

6. Riscatto

A parziale deroga dello specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato purché siano state pagate tutte le rate del premio concordato relative al primo anno e purché sia trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione.

I. *Riscatto Totale*
Il valore di riscatto si determina alla data di richiesta secondo le modalità di seguito indicate:

a) Si sommano gli importi:
- del capitale ridotto complessivo moltiplicato per il coefficiente della colonna D;
- del capitale ridotto caso morte complessivo moltiplicato per il coefficiente della colonna E.

Il valore così ottenuto viene decurtato di una commissione di uscita pari al 0,5% per ogni anno della durata residua con un massimo del 5%.

I coefficienti delle colonne D ed E di cui sopra sono relativi alla durata residua computata all'anniversario che precede la data di richiesta di riscatto.

b) La somma determinata al punto a):
- se risulta inferiore o uguale al capitale caso morte complessivo, verrà liquidata interamente;
- se risulta superiore al capitale caso morte complessivo, verrà liquidata per un importo pari al capitale caso morte complessivo.

c) L'eccedenza, se positiva, tra l'importo di cui al punto a) ed il capitale caso morte complessivo:
- rimarrà acquisita dalla Società in caso di morte dell'Assicurato prima che siano trascorsi due anni dalla data di richiesta del riscatto;
- in caso di vita dell'Assicurato dopo due anni dalla richiesta del riscatto potrà essere liquidata in qualsiasi momento su richiesta del Contraente.

Se alla data di richiesta di riscatto mancano meno di due anni dalla scadenza della polizza, l'eccedenza:
- rimarrà acquisita alla Società in caso di premorienza dell'Assicurato;
- verrà liquidata alla scadenza se a quella data l'Assicurato sarà in vita.

In ogni caso tale eccedenza verrà rivalutata, in base ad una Misura di Rivalutazione pari all'80% del Rendimento Conseguito di cui alla Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della polizza successivo alla data di richiesta del riscatto.

II. *Riscatto Parziale*

La Società consente anche, al Contraente in regola con il pagamento dei premi, la possibilità di riscattare una quota dei premi pagati rivalutati. L'importo massimo della quota riscattabile è pari alla differenza tra il capitale caso morte ed il capitale caso morte minimo; in caso di frazionamento del premio non annuale ciascuno di tali importi si intende al netto delle corrispondenti rate ancora dovute nell'anno, alla data di richiesta del riscatto.
Al Contraente verrà liquidato un importo pari al 93,45% della quota riscattata al netto di una commissione di uscita pari al 0,5% per ogni anno di durata residua con un massimo del 5%.
Con effetto dalla data di richiesta di ciascun riscatto parziale:

a) il capitale, aggiornato all'anniversario precedente, viene diminuito di un importo pari alla quota riscattata divisa per il coefficiente della colonna A relativo alla durata residua computata all'anniversario precedente;

b) il capitale caso morte in vigore alla data di richiesta del riscatto viene diminuito di un importo pari alla quota riscattata.

Conseguentemente, nel corso della successiva durata contrattuale, il capitale caso morte di cui all'art. 3 sarà pari alla somma tra:

- l'importo di cui al precedente punto b) rivalutato ad ogni anniversario secondo la Misura prevista dal punto B della Clausola di Rivalutazione;
- la somma dei premi prescelti successivamente alla data di richiesta del riscatto e fino alla data del decesso, ciascuno rivalutato ad ogni anniversario precedente tale data secondo la Misura prevista dal punto B della Clausola di Rivalutazione.

7. **Prestiti**

A parziale deroga dello specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, il Contraente può ottenere prestiti nei limiti del valore di riscatto maturato sul capitale minimo.

8. **Riattivazione**

In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicurazione, risoluta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata rimasta insoluta. La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutte le rate arretrate e degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione. Per saggio annuo di riattivazione si intende il 90% del rendimento di cui al punto 3 del Regolamento relativo all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.
La riattivazione del contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai comma precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

9. **Opzioni**

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;

b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;

c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella Misura stabilita al punto B della Clausola di Rivalutazione.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento "PRELUDIO", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche e comunicherà entro il 31/12 di ciascun anno il Rendimento Conseguito, vale a dire il rendimento annuo di cui al punto 3 del Regolamento.
A ciascun anniversario del contratto verrà determinato il Rendimento Attribuito e la conseguente misura di Rivalutazione in base al Rendimento Conseguito nell'anno solare precedente.

A) RENDIMENTO ATTRIBUITO

1. Il Rendimento Attribuito al contratto a ciascun anniversario si ottiene moltiplicando il Rendimento Conseguito, per un'aliquota di partecipazione determinata all'anniversario medesimo secondo le modalità appresso indicate.

2. Il Rendimento Attribuito in base al precedente punto 1 non potrà comunque essere superiore al Rendimento Conseguito diminuito di un punto percentuale né inferiore all'80% del Rendimento Conseguito.

3. A ciascun anniversario della polizza l'aliquota di partecipazione viene determinata in base al cumulo di tutte le rate precedentemente versate.
Se il cumulo delle rate versate:
- è minore di € 7.746,85 l'aliquota è pari all'80%;
- è maggiore o uguale a € 7.746,85 ed inferiore a € 12.911,42 l'aliquota è pari all'82,5;
- è maggiore o uguale a € 12.911,42 ed inferiore a € 25.822,84 l'aliquota è pari all'85%;
- è maggiore o uguale a € 25.822,84 ed inferiore a € 38.734,27 l'aliquota è pari all'87,5°;
- è maggiore o uguale a € 38.734,27 l'aliquota è pari al 90%.

In caso venga esercitata una delle opzioni di cui all'art. 9, l'aliquota di partecipazione relativa agli anniversari successivi sarà pari a quella raggiunta alla scadenza del contratto, maggiorata di cinque punti percentuali e con un massimo del 90%.

4. Se il Contraente si avvale della facoltà di riscatto parziale il cumulo delle rate versate, indicato nel precedente punto 3, viene diminuito del cumulo di tutte le quote riscattate.
Tale diminuzione avrà effetto a partire dall'anniversario successivo alla data di richiesta di ciascun riscatto parziale.
Se tra la data di richiesta del riscatto e l'anniversario successivo mancano meno di sei mesi, l'effetto della diminuzione verrà rinviato di un anno.

B) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Misura della Rivalutazione relativa ad ogni anniversario del contratto si ot-

tiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%, la differenza fra il Rendimento Attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.
La medesima misura viene utilizzata per la rivalutazione del capitale minimo.
In ogni caso, per tutta la durata del contratto, viene garantita una rivalutazione minima dello 0,50%.

C) Rivalutazione del capitale assicurato

Il capitale viene rivalutato ad ogni anniversario, a totale carico della Società, con le seguenti modalità:

1. Si aumenta il capitale, aggiornato all'anniversario precedente, di una percentuale pari alla Misura di Rivalutazione.

2. Dal capitale così rivalutato si sottrae un importo pari al premio concordato moltiplicato per la Misura di Rivalutazione e diviso per il coefficiente della colonna B relativo alla durata residua.

Il capitale verrà rivalutato anche alla scadenza del contratto in base alle modalità previste dal precedente punto 1.

FONDO SPECIALE
"PRELUDIO"

REGOLAMENTO

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società FATA, che viene contraddistinta con il nome "Preludio" ed indicata nel seguito con la sigla "Preludio". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del "Preludio".
   La gestione del "Preludio" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26-3-1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione del "Preludio" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 313-1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza del "Preludio" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al "Preludio", il rendimento annuo del "Preludio", quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo del "Preludio" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del "Preludio" di competenza di quell'esercizio al valore medio del "Preludio" stesso. Per risultato finanziario del "Preludio" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del "Preludio" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel "Preludio" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel "Preludio" per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del "Preludio" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del "Preludio".

   La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel "Preludio". Ai fini della determinazione del rendimento annuo del "Preludio" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

CONDIZIONI COMPLEMENTARI

ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI PREMI

(VALIDA SOLO SE RICHIAMATA NEL CERTIFICATO DI POLIZZA SOTTOSCRITTO DALLA SOCIETÀ).

PRESTAZIONI

A completamento di quanto stabilito in polizza e sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento del sovrappremio pattuito per l'assicurazione complementare di cui sopra, la Società FATA Assicurazioni S.p.A. assume l'obbligo, ove l'Assicurato, durante il periodo contrattuale, venga colpito da invalidità totale e permanente, di esonerare il Contraente dal pagamento delle rate di premio scadenti dopo la denuncia dello stato di invalidità, salvo il caso in cui venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente. In tal caso la Società notifica con lettera raccomandata al Contraente ed all'Assicurato che, dalla data di cessazione dell'invalidità, deve essere ripreso il pagamento dei premi.
Nel periodo di esonero continueranno ad applicarsi le modalità di adeguamento di cui al punto C della Clausola di Rivalutazione.
La garanzia è in ogni caso limitata al solo premio minimo.

NORME REGOLANTI L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI PREMI

ART. 1 Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che, per sopravvenutagli malattia organica o lesione fisica, comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perduto, in modo presumibilmente permanente e totale, la capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.

ART. 2 Viene esclusa la copertura dei casi di invalidità che si verifichino dopo il 65-esimo anno di età dell'Assicurato e quelli dipendenti da cause di guerra, da infortunio verificatosi sia in volo che a terra in dipendenza di viaggi aerei compiuti sia come militare che come civile, fatta eccezione dei viaggi compiuti in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti, con esclusione, in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche.

ART. 3 Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente o l'Assicurato deve farne denuncia alla Società per gli opportuni accertamenti facendo pervenire alla sede della Società medesima, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante, redatto sul modulo speciale che la Società fornisce per il tramite delle proprie Delegazioni ed Agenzie. La Società si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data della lettera raccomandata di cui sopra. Il decesso dell'Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.

ART. 4 A richiesta della Società, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati:

A) a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Assicurato;

B) a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

La Società si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.

ART. 5 Quando l'Assicurato sia stato riconosciuto invalido, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati:

A) a mantenere informata la Società del luogo in cui risiede l'Assicurato;

B) a fornire le informazioni richieste per accertare la persistenza dell'invalidità.

C) a comunicare, in ogni caso, la cessazione od il mutato stato di invalidità.

La Società potrà sempre accertare la persistenza dello stato di invalidità con medici di sua fiducia.

ART. 6 Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla persistenza dell'invalidità.

ART. 7 Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, oppure nel caso in cui venga accertata dalla Società la cessazione dello stato di invalidità precedentemente riconosciuto, il Contraente ha facoltà, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla sede della Società, la decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Roma.
Il Collegio arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore, senza formalità di procedura.
Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc.).
Ciascuna delle due parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

ART. 8 Finché lo stato di invalidità o la persistenza della stessa non siano accertati amichevolmente dalle parti o nel modo indicato nell'articolo precedente, il Contraente deve continuare o rispettivamente riprendere il pagamento dei premi, altrimenti saranno applicate le disposizioni stabilite dalle Condizioni Generali di polizza relativamente al mancato pagamento dei premi. Accertato, invece, lo stato di invalidità o la persistenza di essa, saranno restituite al Contraente le somme pagate alla Società per rate di premio scadute successivamente alla data di denuncia dell'invalidità o alla data di comunicazione della Società della cessazione dell'invalidità, diminuite delle imposte e aumentate degli interessi computati al saggio legale per il periodo intercorrente tra le rispettive scadenze e la data di restituzione.

ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DI ESONERO PAGAMENTO DEI PREMI IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI

1 PRESTAZIONI

Qualora da parte del Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali venga dichiarata l'esistenza di eccezionali calamità atmosferiche - come previsto dalla legge del 14/2/29 n° 185 - il Contraente, destinatario degli interventi di cui all'art. **3** comma 1 della suddetta legge è esonerato - limitatamente al solo premio minimo - dal pagamento delle rate di premio in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento stesso e non più di una volta nel corso della durata contrattuale.

In caso di calamità naturale il Fata rimborsa il premio minimo pagato.

2 BENEFICIARI

Rientrano nell'agevolazione di cui all'art. **1** coloro i quali risultano Contraenti al verificarsi dell'evento dannoso ed il cui nominativo è incluso negli elenchi di cui all'art. **7** comma 1 della predetta legge.
Resta inteso che tale esonero, nel caso venga danneggiata un'azienda agricola associata, verrà esteso a tutti i soci che traggono almeno il 50% del proprio reddito dall'attività della suddetta azienda.

3 MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Nel caso in cui il pagamento del premio abbia frazionamento annuale, il Contraente potrà decidere se ridurre il premio fino al premio minimo oppure corrispondere l'eventuale differenza rispetto al premio minimo.

In caso di premio con frazionamento subannuale, la garanzia è valida per un importo pari alla rata relativa ad un premio annuo di € 774,69 frazionato secondo la rateazione prevista dal contratto. Di conseguenza dovrà essere eventualmente corrisposta la sola differenza tra la rata dovuta ed il predetto importo. Resta comunque ferma la possibilità di ridurre l'entità del premio alla ricorrenza annuale successiva alla data di accadimento dell'evento dannoso; in tal caso, qualora il premio venga ridotto sino al premio minimo, nulla sarà dovuto per le rate che scadono tra la predetta ricorrenza annuale e la data di scadenza della garanzia di esonero.

4 VALIDITÀ DELLA GARANZIA

Il diritto alla garanzia è subordinato alla pubblicazione degli elenchi nominativi di cui all'art. **7** della legge 14/2/92 n° 185 con le precisazioni di cui all'art. **2** della presente garanzia. Poiché l'esonero opera dalla data di accadimento dell'evento, per le rate che scadono nel periodo che intercorre tra tale data e la successiva pubblicazione degli elenchi di cui sopra, si proce-

derà come segue:
a) Se le rate risultano insolute e viene accertato il diritto all'esonero, la garanzia opera normalmente;
b) Se le rate risultano insolute e non viene accertato il diritto alla garanzia, le rate arretrate andranno corrisposte con gli interessi di mora;
c) Se le rate risultano pagate e viene accertato il diritto alla garanzia, si provvederà alla restituzione degli importi per cui opera la garanzia.